



Regione Lombardia

La Giunta

Assessore alla Sanità

Data 14.07.2010

Protocollo H.1.2010.0024700

Al Consigliere Regionale
Stefano Zamponi
Gruppo Consiliare
Italia dei Valori
Via F. Filzi, 29
MILANO

Al Consigliere Regionale
Giulio Cavalli
Gruppo Consiliare
Italia dei Valori
Via F. Filzi, 29
MILANO

Al Consigliere Regionale
Francesco Patitucci
Gruppo Consiliare
Italia dei Valori
Via F. Filzi, 29
MILANO

Al Consigliere Regionale
Gabriele Sola
Gruppo Consiliare
Italia dei Valori
MILANO

Al Presidente del Consiglio Regionale
Davide Boni
Via F. Filzi, 29
MILANO

Al Dirigente Servizio Segreteria
dell'Assemblea Consiliare
del Consiglio Regionale



Regione Lombardia

Maria Emilia Paltrinieri
Via F. Filzi, 29
MILANO

e p.c.

Al Dott. Enrico Gasparini
Dirigente Unità Organizzativa Centrale
Legislativo e Rapporti Istituzionali
Della Presidenza
Via F. Filzi, 22
MILANO

Oggetto: Interrogazione n. 2006 a firma dei Consiglieri Zamponi, Cavalli, Patitucci e Sola (IdV)

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si osserva quanto segue.

La ditta Ditta Green Hill 2001 s.r.l. sita in Montichiari (BS), via S. Zeno 6 svolge l'attività di stabilimento di allevamento ai sensi del D.Lgs. n.116/1992 -Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Il D.Lgs. n.116/1992 "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini specifici" definisce lo stabilimento di allevamento come qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti e codifica i requisiti strutturali degli stabilimenti e le modalità di gestione degli animali (artt. 5 e 13 e Allegato II).

Inoltre la Raccomandazione n. 2007/526/CE fornisce linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Lo stabilimento di allevamento deve essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del D.Lgs. 116/1992.

La potestà autorizzativa è in capo al Comune ove è sito lo stabilimento di allevamento.

Nel caso di specie, il Comune di Montichiari, acquisito il parere favorevole della Asl di Brescia:

- Con atto prot. n. 14889 del 20.06.2001 ha autorizzato la Green Hill s.r.l. ad attivare e gestire un allevamento di cani di razza "Beagle" da utilizzare a fini sperimentali;



Regione Lombardia

- Con atto prot. n. 36451 del 13.11.2008 ha provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione suddetta

L'allevamento consta di 5 capannoni, in cui sono presenti 2718 cani di razza Beagle allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti. La struttura dispone di un responsabile sanitario.

Primo quesito. La materia della protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali è disciplinata a livello nazionale dal D.Lgs. 116/1992. Tale decreto regola, tra l'altro, l'allevamento degli animali da esperimento, demandandone al Sindaco del comune di riferimento l'autorizzazione. La l.r. 33/2009 "testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" affida alle Asl compiti di vigilanza sulle strutture.

La Asl di Brescia ha provveduto alla verifica della puntuale applicazione di quanto disposto dal già citato D.Lgs 116/1992.

In particolare, nel corso del 2009 sono stati effettuati 3 controlli con esito favorevole e nel 2010 26 sopralluoghi.

Inoltre, su richiesta dei competenti uffici della Direzione Generale Sanità, la Asl di Brescia ha effettuato due controlli straordinari (svolti in data 21/05/2010 e 31/05/2010) che non hanno rilevato ipotesi di non conformità, tali da richiedere provvedimenti di revoca o sospensione dell'autorizzazione.

Si sottolinea, inoltre, che dai verbali di sopralluogo emerge il rispetto della normativa in materia di benessere animale di cui al D.Lgs 116/1992.

Secondo quesito. La Direzione Generale Sanità è venuta a conoscenza dell'intenzione di procedere all'ampliamento dello stabilimento da parte della summenzionata ditta della Asl di Brescia.

A tal fine la U.O. Veterinaria della Direzione Generale Sanità ha incontrato l'Amministratore Delegato della Green Hill, che ha manifestato la volontà di sospendere l'ampliamento dello stabilimento di allevamento di Montichiari.

Terzo quesito. La già menzionata l.r. 33/2009, conformemente alla propria natura di testo unico meramente compilativo, non ha introdotto modifiche alla disciplina della tutela degli animali d'affezione. Si ribadisce inoltre che, come detto sopra (*sub* "primo quesito"), la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali trova la propria disciplina in una fonte normativa di rango statale, il già menzionato D.Lgs. 116/1992.

A questo proposito si rende noto che con nota prot. H1.2010.0019760 del 01.06.2010 – che si allega alla presente – indirizzata al Sottosegretario alla Salute, è stato fatto presente il contrasto esistente tra la normativa nazionale e quella regionale (da un lato, infatti, si riconosce agli animali la dignità di esseri viventi meritevoli di tutela, e dall'altro si consente che tali animali vengano allevati per fini sperimentali) e si è richiesto l'avvio di un confronto



Regione Lombardia

istituzionale *“finalizzato a condividere una posizione rispettosa delle esigenze e delle sensibilità espresse dalle diverse componenti della società civile (..)”*.

Quarto quesito. La Green Hill s.r.l. ha espresso la volontà di sospendere l'ampliamento della stabilimento di allevamento di animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici ai sensi del D.Lgs. n. 116/1992.

Infine, si comunica che la Direzione Generale Sanità ha richiesto alla Asl di Brescia di conoscere la programmazione dei controlli per l'anno 2010 presso la Ditta Green Hill.

Cordiali saluti

All. c.s.d.


Luciano Bresciani

AA



Regione Lombardia

La Giunta

Assessorato alla Sanità

*Datiq ad ce 2000
Pattentati H. 2010 Comitato*

Al Sottosegretario alla Salute
On. Dott.ssa Francesca Martini
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma

Oggetto: Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali

Come noto, la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali è disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici".

Tale decreto, tra l'altro, regola l'allevamento degli animali da esperimento, demandandone al Sindaco del Comune di riferimento l'autorizzazione; la vigilanza sulla struttura è affidata all'ASL ai sensi della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

Nel territorio del Comune di Montichiari (BS) si trova un allevamento di cani da esperimento di razza beagle, destinati a "stabilimenti utilizzatori" in vari Paesi della Comunità Europea.


La recente richiesta al predetto Comune di ampliamento della struttura ha provocato un pressante movimento di opinione da parte di tutte le persone che considerano inaccettabile l'impiego di animali in generale, ma soprattutto cani, nei laboratori di ricerca.

In occasione dei sopralluoghi effettuati dal personale veterinario dell'ASL di Brescia, è emersa una sostanziale conformità della struttura in questione ai requisiti previsti dalla normativa.

Ciononostante, si evidenzia nella fattispecie il contrasto esistente tra la normativa nazionale e quella regionale, in quanto, pur riconoscendo la dignità di "esseri viventi" meritevoli di "tutela", consente che tali animali vengano allevati per fini sperimentali.

Pertanto, sulla base di tali spunti di riflessione, si ritiene opportuno avviare un confronto istituzionale finalizzato a condividere una posizione rispettosa delle esigenze e delle sensibilità espresse dalle diverse componenti della società civile, per evitare situazioni che rischiano di sfociare in incontrollabili conflitti.

Cordiali saluti


Luciano Bresciani

Dr

My